

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4927-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

di concerto col Ministro degli affari esteri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca di sviluppo è stata istituita nel 1956 con il nome di «Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i profughi nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa». Il suo primo obiettivo era quello di aiutare gli Stati membri a risolvere i problemi sociali posti dalla presenza eventuale di profughi o di rifugiati, oppure di vittime di catastrofi naturali o ecologiche. Successivamente, con il cambiamento di denominazione, la sua sfera d'intervento è andata diversificandosi oltre i suoi obiettivi più urgenti, allo scopo di prendere in considerazione le nuove povertà dell'Europa centro-orientale.

La Banca concede prestiti fino al 40 per cento del costo complessivo per il finanziamento di investimenti volti a:

creare posti di lavoro nelle piccole e medie imprese in zone disagiate;

creare programmi di formazione professionale;

costruire abitazioni, ad affitto moderato;

creare infrastrutture sociali nei campi della sanità, dell'educazione, della protezione ambientale, della modernizzazione rurale e

del miglioramento delle condizioni di vita nelle zone urbane degradate.

L'Italia è attualmente uno dei tre maggiori azionisti della Banca, detenendo, al pari della Francia e della Germania, una quota del 16,93 per cento del capitale, per un ammontare di circa 237 milioni di euro.

Con delibera del Consiglio di direzione della Banca in data 9 novembre 1999, è stato proposto un aumento del relativo capitale - misura questa già adottata in quattro precedenti occasioni - che dovrebbe salire da oltre un miliardo e 400 milioni di euro a tre miliardi e 247 milioni di euro; ciò, senza alcun versamento effettivo immediato da parte dei sottoscrittori, in quanto l'aumento dovrebbe essere attuato mediante strumenti come la sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione e l'incorporazione parziale delle riserve a titolo di capitale.

La Commissione, considerate le difficoltà in cui versano molti paesi europei in transizione verso un'economia di mercato, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul disegno di legge

23 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

23 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di Direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca.

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1, viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.

4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

